AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Presidente

Agenzia del Demanio
Sardegna
[...omissis...]

Pec: [...omissis...]

Fasc. Anac n. 3701/2023

Oggetto: Lavori di somma urgenza – Messa in sicurezza edificio via Dante Alighieri Cagliari CIG: 956635885A. Importo: € 396.213,00.
S.A.: Agenzia del Demanio Sardegna
Definizione del procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis.

La presente nota annulla e sostituisce la nota prot. n. 52402 del 6 maggio 2024.

Come è noto le S.A. sono tenute all'invio della documentazione inerente la somma urgenza (verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari, verbale di consegna dei lavori e contratto, ove stipulato) all'Anac ai sensi dell'art. 163, comma 10 del Codice dei Contratti (oggi art. 140, comma 10 del d.lgs. 36/2023) e nel rispetto dell'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis. L'attività di vigilanza di competenza dell'Anac è finalizzata al controllo del rispetto dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura e ad analizzare gli affidamenti di somma urgenza di lavori selezionati a campione con periodicità semestrale.

A seguito dei sopra citati controlli a campione è stata analizzata la documentazione inerente l'intervento in somma urgenza "messa in sicurezza edificio via Dante Alighieri a Cagliari" inviata all'Anac con Vs. prot. del 10.01.2023 ed acquisita con ns prot. 1783 del 10.01.2023.

Preliminarmente si riassume brevemente il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza.

Tale istituto è disciplinato dal sopra richiamato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 titolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei

relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie avendo cura di verificare, in concreto: che il verbale di somma urgenza indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti consistessero effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori fosse coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indicasse, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi documentazione inviata dalla S.A. è emerso quanto segue.

Con verbale di somma urgenza del 28.11.2022 l'Agenzia del Demanio – Sardegna evidenzia che si rende necessario intervenire sull'immobile sito in via Dante Alighieri a Cagliari, sede dell'Avvocatura di Stato, all'esito delle indagini di vulnerabilità sismica e statica eseguite sull'immobile di cui trattasi.

Nel dettaglio si prende atto della relazione di un tecnico all'uopo incaricato che ha evidenziato notevoli criticità strutturali che impongono l'immediato intervento per limitare il rischio di collasso della struttura.

Con il citato verbale di somma urgenza si è provveduto alla evacuazione immediata dell'immobile, per ridurre il rischio per l'incolumità degli occupanti l'edificio, e a puntellare gli elementi principali della struttura dell'edificio per ridurre il rischio di collasso generalizzato dell'edificio con conseguenze per la sicurezza dei palazzi adiacenti e per l'incolumità pubblica nel tratto di strada prospettato.

In data 22.12.2022 è stata redatta perizia giustificativa per l'importo di € 470.000,00 circa.

A tale riguardo – nel rilevare che la prevista attività di sgombero dell'edificio e di puntellamento dello stesso potrebbero rientrare tra gli interventi necessari per eliminare l'imminente pregiudizio e lo stato di pericolo - pare potersi osservare che tali lavori non sembrerebbero essere stati disposti in conseguenza di un ben specifico e individuabile evento imprevedibile, bensì parrebbero riconducibili a situazioni di incuria, degrado e ammaloramento risalenti nel tempo, che avrebbero dunque determinato una "procurata urgenza".

Come ricordato dall'Autorità "il ricorso alla "somma urgenza" è legittimo solo dinanzi ad uno specifico, imprevedibile evento per lavori da eseguire immediatamente necessari a rimuovere lo stato di pericolo e non può essere riconducibile a situazioni di incuria, di degrado e ammaloramento risalenti nel tempo" e che "Sul tema, l'ANAC ha, in più occasioni espressamente chiarito che risulta illegittimo far ricorso alle procedure di somma urgenza nel caso in cui l'urgenza stessa sia sopravvenuta a causa del comportamento colpevole dell'amministrazione, la quale, pur potendo prevedere l'evento, non ne abbia tuttavia tenuto conto al fine di valutare i tempi tecnici necessari alla realizzazione del proprio intervento" (cfr. Atto del Presidente ANAC del 09/03/2022).

Alla luce di quanto sopra esposto, come disposto dal Consiglio nell'adunanza del 23 aprile 2024, si comunica la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis rilevando il contrasto con le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto della somma urgenza; si invita, per il futuro, la S.A. al puntuale rispetto della normativa come sopra richiamata.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmata digitalmente